



Il Chimico Italiano

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEI CHIMICI ITALIANI

ANNO XXVII
DICEMBRE
2017

LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

DI MASSIMO COLONNA

La gestione dei rifiuti speciali è un'attività difficile in quanto regolamentata da una complessa normativa comunitaria, caratterizzata, spesso, da contenuti tecnici ostici ai più e da una notevole frequenza di aggiornamenti e modifiche. A parte la difficoltà del quadro normativo, il settore è caratterizzato, secondo me, da due aspetti che lo rendono particolarmente rischioso per gli operatori del settore e per i professionisti che ci lavoro, soprattutto per la nostra categoria. Il primo è di carattere prettamente giuridico e il secondo, invece, è di natura esclusivamente tecnica. Come categoria, del primo aspetto possiamo solo prenderne atto, mentre del secondo possiamo e dobbiamo essere gli artefici di un cambiamento radicale.

La problematica giuridica che affligge il settore della gestione dei rifiuti speciali, che per scarsa competenza mi limito semplicemente ad enunciare, deriva dal fatto che le norme individuano dei principi cardine a cui attenersi. Nella realtà di tutti i giorni, però, quando li si prova ad applicare, ci si scontra con interpretazioni spesso estremamente restrittive che obbligano ad operare esattamente con modalità opposte a quelle indicate dal legislatore. Può sembrare un paradosso, ma è esattamente così.

I principi e le finalità della gestione dei rifiuti sono illustrati dagli articoli 178 e 179 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nel valutare qualsiasi attività viene svolta nella filiera della gestione dei rifiuti è fondamentale tenere sempre in considerazione quanto previsto da questi due articoli.

L'articolo 178, oltre a definire i principi fondamentali della gestione dei rifiuti, che sono quelli "di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti", e ad introdurre il principio "chi inquina paga", stabilisce che tale attività deve essere "effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica...". Nell'articolo, quindi, sono espressamente richiamati anche i criteri di economicità e di fattibilità tecnica ed economica. Questi aspetti sono fondamentali nel processo di definizione delle attività pratiche e concrete da eseguire nella gestione dei rifiuti e nella conversione dei principi illustrati dalla normativa nella realtà operativa di tutti i giorni. Fissare obiettivi illusori,

che ipotizzano manipolazioni e gestioni senza alcun impatto e prevedono la creazione di ricchezza e la generazione di materiali preziosi partendo da scarti e residui di lavorazioni, è un esercizio filosofico, che corre il rischio di non tramutarsi in azioni concrete. Un simile approccio rischia di generare situazioni controproducenti se non si tiene sempre in debito conto la fattibilità tecnica e l'economicità delle operazioni che si vogliono pianificare. Quest'ultimo aspetto va tenuto ancora in maggior considerazione nel contesto del sistema Italia, Paese che demanda quasi completamente all'iniziativa privata la gestione dei rifiuti speciali. Nel definire o verificare le modalità con cui si effettua la gestione dei rifiuti speciali bisogna sempre tenere in forte considerazione che gli obiettivi prefissati devono sempre essere commisurati con la fattibilità tecnica ed economica. Altrimenti non si fanno gli interessi del Paese e non si favoriscono le realtà che concretamente operano perseguendo i principi del rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo.

L'articolo 179 fissa la gerarchia da seguire nella definizione delle azioni da intraprendere per la corretta gestione dei rifiuti nell'ottica di perseguire la migliore opzione ambientale.

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;*
- b) preparazione per il riutilizzo;*
- c) riciclaggio;*
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- e) smaltimento.*

Nel definire questi criteri la norma non si limita ad imporre un principio, ma indica la necessità relativa di adottare "le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono [...] il miglior risultato complessivo", ribadendo, ancora una volta, che bisogna tener in debito conto "la fattibilità tecnica e la praticabilità economica".

Le indicazioni espresse dai succitati articoli 178 e 179 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 devono essere sempre prese in considerazione quando si pianificano, si eseguono o si controllano attività relative alla gestione dei rifiuti. I suddetti principi non possono essere perseguiti se si considerano come valore assoluto gli obiettivi e le finalità da raggiungere

e non si valuta che nel riuscire a raggiungere il miglior risultato complessivo, bisogna tener conto della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica.

Nella pratica quotidiana questi principi vengono spesso dimenticati ed il più delle volte si agisce con modalità opposte a quelle indicate dal legislatore. E la cosa strana è che quasi sempre lo si fa con l'intento di *"voglio stare tranquillo"* o, per i più sofisticati, invocando l'indiscutibile *"principio di precauzione"* o le sempre valide *"modalità più restrittive"*.

Basando la propria azione su questi atteggiamenti, ritenuti da tutti molto più sicuri dei principi enunciati dalla normativa, si classificano tutti i rifiuti come pericolosi, si distribuiscono caratteristiche di pericolo come fossero caramelle, si applicano protocolli analitici infiniti e si privilegiano operazioni di smaltimento che stanno il più in basso possibile nella gerarchia dell'ordine di priorità piuttosto che forme di recupero che stanno in alto. Insomma, applicando il senso comune, si finisce per gestire i rifiuti con modalità esattamente opposte a quelle previste dalla normativa.

Chiunque provi, sulla base di informazioni certe e di dati analitici sicuri, a classificare come non pericoloso un rifiuto, contrassegnato con un codice a specchio, sa che si può trovare di fronte alla mitica richiesta: *"Per favore classificalo come pericolo perché voglio stare tranquillo"*. Qualunque collega che opera nel settore sa che, sempre sulla base di informazioni certe, se prova a definire un protocollo analitico che prevede solo la determinazione delle sostanze pericolose pertinenti, si può trovare, dopo qualche giorno, di fronte alla richiesta di dover integrare il rapporto di prova. Molto spesso, infatti, c'è qualche operatore che fa notare che mancano le analisi dei PCB, delle diossine e dei furani o degli altri POP'S, anche se mai e poi mai vi è la possibilità che simili sostanze siano presenti nel processo produttivo che ha generato il rifiuto. E si potrebbero fare numerosi altri esempi di atteggiamenti utilizzati ogni giorno dagli operatori del settore per adottare modalità di gestione dei rifiuti contrarie a quelle previste da una corretta applicazione dei principi cardine indicati dalla legge. Classificare pericoloso un rifiuto che non lo è va contro i principi della norma. Inviare un rifiuto a smaltimento in luogo di una possibile operazione di recupero è contro la legge. Così come lo è inviare un rifiuto ad una categoria superiore di discarica quando potrebbe essere smaltito in una di categoria inferiore.

Questi atteggiamenti, particolarmente diffusi nel nostro Paese, derivano, probabilmente, da più fattori: una scarsa fiducia nelle istituzioni, la mancanza di competenze adeguate e un approccio al problema spesso troppo ideologico e molto poco pragmatico. A questo, non si può non evidenziarlo, si aggiunge molto spesso un'interpretazione errata dei principi stessi della normativa da parte degli organi di controllo, delle forze di polizia, della magistratura e dei consulenti





dei giudici, che spesso sono nostri colleghi. L'atteggiamento adottato, da chi è deputato al controllo della filiera di gestione dei rifiuti, è troppo spesso caratterizzato da un intento punitivo e quasi mai volto a considerare i principi degli articoli 178 e 179 della legge quadro ambientale. Questo porta di frequente a ipotizzare associazioni a delinquere finalizzate all'illecito smaltimento dei rifiuti ogni volta che si avvia un rifiuto ad un'operazione di recupero o a ipotizzare i reati di falso e truffa ogni volta che si classifica un rifiuto utilizzando il codice non pericoloso di un codice a specchio. Su questi aspetti noi chimici abbiamo le nostre responsabilità, ma la situazione è complessa e purtroppo non siamo in grado da soli di modificare lo stato delle cose.

La problematica tecnica, che tormenta il settore della gestione dei rifiuti, sulla quale, invece, abbiamo la possibilità di modificare la situazione, è quella relativa alla classificazione dei rifiuti, attività in cui la nostra professionalità deve essere determinante. Troppo spesso, però, noi chimici siamo stati i primi ad affrontare con leggerezza la complessità di tale attività. Ci siamo trincerati dietro la mancanza di informazioni da parte dei produttori cui spetta la responsabilità, abbiamo sostenuto che i criteri non erano chiari, ci siamo appellati alla frequenza delle modifiche delle normative da applicare ed alla loro complessità e ognuno si è arrangiato come meglio ha potuto. Da esperto vi assicuro che ne abbiamo fatte di tutti i colori. Mi è capitato perfino di partecipare ad un corso di formazione, organizzato dall'Ordine a cui sono iscritto, in cui un relatore quasi sbeffeggiava la normativa pur di teorizzare che la classificazione dei rifiuti è un'attività aleatoria ed ognuno può fare come vuole. Non è così, non si può e non si deve prendere a pretesto il fatto che prendendo in considerazione due composti diversi di un stesso metallo, come contaminanti di un rifiuto, la classificazione risultante è diversa. Spetta proprio a noi chimici, facendo ricorso alle nostre competenze e alle tecniche analitiche, tentare

di individuare qual è il composto responsabile della presenza del metallo ed effettuare la conseguente corretta classificazione del rifiuto.

Recentemente sono stati finalmente stabiliti con estrema certezza i criteri da adottare per effettuare la classificazione dei rifiuti. La legge 3 agosto 2017, n. 123 ha ribadito, infatti, che:

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.

Non ci sono più dubbi, ammesso che in passato ce ne siano stati, su quali sono i criteri da adottare. Anche la tanto discussa attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico" è stata finalmente definita e dal 5 luglio 2018, data di applicazione del nuovo Regolamento Consiglio Ue 2017/997/ Ue, è chiaro come deve essere verificata. A questo punto permangono solo delle incertezze interpretative su come gestire i rifiuti a composizione non nota contaminati da metalli. Rimane l'annosa questione di dover attribuire la concentrazione sperimentalmente determinata dei metalli ai composti responsabili della loro presenza nei rifiuti. L'altra questione aperta è relativa alla classificazione delle frazioni generiche C5-C8 e C10-C40, in caso di contaminazione da idrocarburi. Ma ormai questi aspetti sono stati talmente tanto discussi, valutati ed oggetto di pareri tecnici da non poterli più considerare come dubbi.

Personalmente ho cercato di contribuire per fare chiarezza in questo settore, mettendo in rete il portale www.tecnorifiuti.it, e scrivendo il libro intitolato "La classificazione dei rifiuti secondo il Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue" pubblicato dalla EPC Editore. Il portale contiene un software professionale che effettua l'elaborazione dei dati prevista dal regolamento 1357/2014/Ue ed è

corredato della banca dati aggiornata delle sostanze pericolose, ossia il Regolamento Ce 1272/2008/Ce e s.m.i. Il libro illustra nel dettaglio come applicare i criteri della nuova normativa e soprattutto indica soluzioni concrete per quelle situazioni in cui la normativa lascia spazio a interpretazioni. Il portale è stato messo in rete il 1° maggio 2015, ossia un mese prima dell'applicazione del nuovo regolamento e il libro è stato pubblicato ad ottobre 2015, ossia tre mesi dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Da allora sono passati più di due anni, ma ancora mi capita di vedere frequentemente rapporti di prova che riportano la classificazione dei rifiuti senza l'applicazione corretta dei criteri previsti dalla normativa in vigore o quantomeno senza che la sua applicazione sia adeguatamente evidenziata. Capita troppo spesso di trovare lavori di colleghi che riportano errate classificazioni delle sostanze pericolose. La banca dati ufficiale da utilizzare è il Regolamento Ce 1272/2008/Ce con le sue modifiche ed integrazioni. La ricerca della classificazione delle sostanze su altre banche dati disponibili in rete è spesso causa gravi errori. Con ancora maggior frequenza capita di vedere colleghi che indicano per ciascun parametro determinato un valore limite, superato il quale, il rifiuto dovrebbe essere classificato pericoloso. Questo senza considerare che per molti criteri il valore limite, fissato dal regolamento comunitario, è relativo alla sommatoria delle concentrazioni di tutte le sostanze pericolose che presentano determinati codici di indicazione di pericolo. Soprattutto si adotta questa pratica senza considerare che per i metalli questa attribuzione di un valore limite, seppur fittizia, non è possibile se non si è indicato il composto responsabile della sua presenza. Sui rifiuti contaminati da metalli, poi, se ne vedono di tutti i colori. È diffusissima l'usanza di determinare su tutte le tipologie di rifiuti un lungo elenco di metalli, visto che le tecniche analitiche sono simultanee. Salvo,

poi, non abbinare le concentrazioni rilevate ad alcun composto e, quindi, non prenderle in considerazione nella successiva elaborazione dei dati. Alcuni colleghi hanno creato i cosiddetti "composti generici" anche per quei metalli per cui il Regolamento 1272 non contempla questa voce. Non parliamo, infine, dei comportamenti bizzarri e fantasiosi che ciascuno di noi ha messo in campo per applicare il principio di precauzione, nel caso di rifiuti a composizione non nota contaminati da metalli. Altra abitudine molto diffusa è quella di indicare in fondo ai rapporti di prova la classificazione del rifiuto, dopo aver scritto almeno una pagina piena di riferimenti normativi, senza evidenziare le risultanze dell'elaborazione dei dati richiesta dal Regolamento 1357. Oppure, soluzione ancora più sconcertante, presentando una tabella riassuntiva dei risultati ove in luogo dei valori delle sommatorie viene inserito un generico "inferiore al limite", ossia attestando che il rifiuto non è pericoloso sulla parola: bisogna fidarsi e basta. Anche in questo caso l'elenco degli errori potrebbe continuare a lungo.

Tutte queste modalità di operare, che raccontate così possono sembrare addirittura divertenti, sono in realtà estremamente pericolose proprio per noi chimici operanti in questo settore. La fonte principale dei guai giudiziari, che ci coinvolgono nell'esercizio della nostra attività è rappresentata proprio dalle contestazioni mosse sulla classificazione dei rifiuti.

Ma allora perché continuiamo a lavorare con questo stato di indeterminazione, mettendo a rischio la nostra professionalità e la nostra reputazione? Anche in questo caso la situazione, deriva, probabilmente, da più fattori: la scarsa collaborazione tra produttore del rifiuto e professionista incaricato, una non adeguata attenzione degli ordini professionali alla questione e la mancanza della necessaria formazione di molti colleghi. A questi motivi, non si può non evidenziarlo, si aggiunge l'assenza quasi assoluta dei controlli di routine su quello che è l'aspetto




principale della gestione dei rifiuti. La classificazione dei rifiuti, infatti, determina le modalità con cui devono essere svolte tutte le successive operazioni inerenti la loro gestione. La classificazione è fondamentale per individuare le modalità di imballaggio e di etichettatura, i tempi del deposito temporaneo, le modalità di trasporto e le forme di recupero o di smaltimento. Un'errata classificazione impedisce la corretta gestione dei rifiuti. Tranne i rari casi in cui interviene la magistratura i controlli sono rarissimi.

Dopo qualche anno di lavoro a tempo pieno su questo settore mi spingo a dire che le cause sono da ricercare tra tutte quelle sopra elencate. Mi tocca constatare, purtroppo, che si è instaurato un meccanismo poco virtuoso da cui non è facile uscire. Parlo e mi confronto con molti colleghi, i quali spesso mi confessano che, pur sapendo di non operare con il massimo della professionalità non si preoccupano perché tanto non li controllerà mai nessuno.

Come dar loro torto? Negli ultimi anni, infatti, ho avuto modo di confrontarmi con una certa frequenza anche con molte Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), uno degli enti deputati ad effettuare tali tipi di controllo, e la situazione riscontrata non è delle migliori e non lascia presagire grossi cambiamenti all'orizzonte. A fronte di un'ottima professionalità e competenza degli addetti, infatti, le agenzie sono afflitte da estenuanti attività di riorganizzazione, da ataviche carenze di risorse e personale e da una non chiara assegnazione dei compiti. In queste realtà la classificazione dei rifiuti viene vista più come un'attività da evitare che come compito istituzionale da svolgere.

Questa è la desolante situazione che caratterizza, in base alla mia esperienza, il settore della gestione dei rifiuti. Per modificare la situazione lanciao un invito accorato a tutti i colleghi ad utilizzare gli strumenti informativi ed i mezzi di calcolo messi a loro disposizione, esorto gli organi deputati a effettuare più controlli adottando il giusto atteggiamento e auspico un sempre maggiore impegno dell'Ordine dei Chimici sulle attività di formazione e di supporto agli iscritti.



Portale:



Portale Gestione e Classificazione Rifiuti Speciali

Benvenuti su Tecnorifiuti.it

Il portale offre servizi tecnici per la corretta gestione dei rifiuti speciali.

I principali servizi sono l'attribuzione del codice CER, la classificazione dei rifiuti e la verifica dell'ammissibilità in impianti di discarica.

Ciascun servizio è supportato da un'ampia descrizione delle funzionalità e dei riferimenti normativi di settore.

 E' disponibile il manuale che descrive le modalità di utilizzo dei servizi offerti.



Il libro:

